



COMUNE DI TURI

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione N. 939/2020 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 16/11/2020 e vi rimarrà fino al 01/12/2020.

Li 16/11/2020

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Chiara G. Pascali

RACCOLTA GENERALE

n. 939 del 15/11/2020

3° SETTORE – ECONOMICO-FINANZIARIO

Ufficio Gestione economica del personale

DETERMINAZIONE

n.113 del 15.11.2020

OGGETTO: Costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 ai sensi del CCNL Funzioni Locali 2016-2018

In data 15 novembre 2020 nella Residenza Municipale

IL CAPO SETTORE

Domenica Calisi

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 30 del 10.11.2020, prot. n. 19909, di conferimento alla scrivente dell'incarico di Responsabile del Settore Economico Finanziario, con attribuzione dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

ATTESO che la determinazione delle Risorse Stabili è posta direttamente in capo al Funzionario competente in materia di personale, mentre spetta all'Organo Politico di governo la valutazione in ordine all'entità delle risorse del Fondo per la parte definita "Risorse Variabili" nel rispetto dei vincoli di Bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa del personale;

RICHIAMATO l'art. 8 del CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, in base al quale in ogni Ente del comparto si procede alla sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all'art. 7, comma 4, dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri per la ripartizione delle Risorse per le politiche di sviluppo delle Risorse umane e per la produttività, c.d. Risorse decentrate;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in*

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l’art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l’anno 2020;

RILEVATO che l’art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75 del 25.05.2017, nello stabilire un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevede che a partire dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse decentrate destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo dell’anno 2016;

VISTO altresì l’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell’anno 2016;

VISTE:

- la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Molise n. 15/2018, nella quale è ribadito quanto segue: *“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziarie il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e , inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.”;*
- la deliberazione n. 164/2018/PAR Sez. Reg. di Controllo della Corte dei Conti della Puglia, nella quale è evidenziato che la corretta gestione del fondo comprende *“tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate*

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione. Infatti alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR)....

PRECISATO che l' ARAN, nei propri orientamenti applicativi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, ha sempre precisato che la tipologia di risorse decentrate denominate "Stabili" ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile per nuove iniziative di incentivazione, sia di natura stabile che variabile;

CONSIDERATO che l'art. 68 del CCNL 21/05/2018, recante le Linee generali sull'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate, ha precisato che il Fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale, come di seguito indicato:

1. Progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e quelle programmate in sede di contrattazione decentrata integrativa per i successivi anni;
2. Quota di incremento della indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D) allegata all'art.33, comma 4, lett. b) del CCNL 22.01.2004;

RICHIAMATO l'art. 67, comma 7, del CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, il quale recita testualmente che: "*La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs n. 75/2017*";

TENUTO CONTO che con la sottoscrizione del CDI anno 2016 è stato determinato il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 nel rispetto dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L.n.78/2010, come modificato dall'art.1, comma 456, della legge n.147 del 27.12.2013, e dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, dal quale si rileva che il Fondo delle Risorse Stabili è stato quantificato in € 252.819,29;

PRESO ATTO che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, la nuova disciplina fa riferimento all' "*ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale*" determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto e, quindi, con riferimento alle risorse stabili e variabili;

CONSIDERATO:

- che la Ragioneria generale dello Stato (RgS), attraverso il Parere rilasciato con Nota Prot. n.179877/2020 alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha fornito le Istruzioni

circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del DL. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, norma che prevede l'obbligo di adeguamento del limite previsto dall'art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, fissato all'anno 2016 in caso di un maggior numero di dipendenti presenti rispetto al 31 dicembre 2018;

- che il 2020 è il primo anno per adeguare questo valore e le Istruzioni della RgS consegnano un importante chiarimento ai fini del calcolo, consentendo agli Enti interessati di operare correttamente e per tempo la costituzione e la destinazione del "*Fondo delle risorse decentrate*" dell'anno;

VERIFICATO che tale possibilità non è attuabile in quanto al 31 dicembre 2018 il numero dei dipendenti (calcolati in base alle direttive impartite dalla Nota della RGS) risulta essere pari a 42 come valore convenzionale mentre in proiezione al 31 dicembre 2020 risulta essere pari a 34, pertanto inferiore a quello dell'anno 2018;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2020, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nell'ammontare complessivo pari ad € 271.663,65, al lordo delle voci escluse;

DATO ATTO che il trattamento accessorio del personale per l'anno 2020 ammonta a complessivi € 271.663,65 (comprensivi della retribuzione di posizione e risultato delle P.O.), ossia € 246.530,56, al netto delle voci escluse pari ad € 25.133,29, come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2020*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A));

ESAMINATA la proposta di costituzione del Fondo delle risorse stabili, contenente:

- la costituzione del Fondo relativamente alle risorse decentrate Stabili che viene quantificato in un importo di € 271.663,65, come si evince dalla tabella prospetto "A" che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- il rispetto dei limiti imposti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, dell'anno 2020 in riferimento al valore 2016 come da tabella, prospetto "B" che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che nell'anno 2016 il Fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di risultato per l'area di Posizione Organizzativa è stato determinato in un importo di € 80.695,85, e che in base alla nuova disciplina introdotta dal comma 7 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, tali risorse ancorché finanziate con oneri a carico del bilancio, sono soggette ai limiti imposti sul trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n.75/2017;

DATO ATTO che il Fondo destinato al finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato per l'anno 2020 rientra nei limiti imposti dall'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75 del 25.05.2017 e che il limite annuo complessivo del trattamento accessorio dell'ente è rispettoso della norma prevista nel decreto di conversione 135/2018 all'art 11 comma 2 che concede la possibilità di superamento di tale somma, per le p.o apicali in enti privi di dirigenza, laddove esse siano finanziate da quote di *turn over* assunzionale, come da Deliberazione del C.S. n. 57 del 24/05/2019.

ACCERTATA la disponibilità finanziaria della spesa, destinata al salario accessorio, sui competenti capitoli del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23/04/2020;

EVIDENZIATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Domenica Calisi nelle funzioni di Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

VERIFICATO che, allo stato attuale, non sussiste alcun conflitto di interessi a carico del Responsabile del procedimento, ex art. 6-bis L. 241/1990, introdotto dalla L. 190/2012;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso è attestata, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, commi 1, 2 e 3 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, punto 5.2, nel quale è testualmente previsto, tra l'altro, quanto segue:

“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”.
[omissis...]

“Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce”. [omissis...]

ACQUISITA la certificazione del Revisore Unico dei Conti resa attraverso verbale n. 58 del 30.10.2020 e registrato in pari data al protocollo generale n. 19283, depositato agli atti;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 recante il "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018;

TENUTO CONTO di quanto sopra esposto

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. **DI COSTITUIRE** il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020, in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 67 del nuovo CCNL 2016-2018 come da prospetto "A" che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che è stato rispettato il limite imposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, dell'anno 2020 in riferimento al valore 2016, come da tabella prospetto "B" che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
4. **DI DARE ATTO** che la costituzione del Fondo per l'anno 2020, come operata con il presente

- provvedimento, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
5. **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020/2022, annualità 2020, afferenti la spesa del personale;
 6. **DI ATTESTARE**, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento con la sottoscrizione dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 147, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 7. **DI DARE ATTO** che Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. è la dott.ssa Domenica Calisi, Responsabile del Settore Economico Finanziario;
 8. **DI DICHIARARE** che, allo stato attuale, non sussiste alcun conflitto di interessi a carico del Responsabile del procedimento, ex art. 6-bis L. 241/1990, introdotto dalla L. 190/2012;
 9. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alle OO.SS. territoriali e alla RSU aziendale;
 10. **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione è pubblicata:
 - all'Albo Pretorio online per 15 gg. consecutivi e registrata nell'apposito Registro Generale delle determinazioni;
 - sul Sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione *Amministrazione Trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.